

Causa C-57/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 98, n. 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

2 febbraio 2023

Giudice del rinvio:

Nejvyšší správní soud (Repubblica Ceca)

Data della decisione di rinvio:

26 gennaio 2023

Ricorrente:

JH

Convenuto:

Policejní prezidium

Oggetto del procedimento principale

Ricorso diretto a far dichiarare che il compimento di operazioni di identificazione, la conservazione di campioni ed informazioni sul ricorrente e la successiva conservazione dei dati personali così ottenuti, in relazione al procedimento penale a suo carico, costituiscono un'ingerenza illecita.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Quale sia il livello di differenziazione tra i diversi interessati richiesto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o dall'articolo 6 in combinato disposto con l'articolo 10 della direttiva 2016/680. Se sia compatibile con l'imperativo di minimizzare il trattamento dei dati personali nonché con l'obbligo di distinguere tra le diverse categorie di interessati il fatto che la

normativa nazionale consenta la raccolta di dati genetici relativi a tutte le persone sospettate o imputate di aver commesso un reato doloso.

- 2) Se sia conforme all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/680 il fatto che, con riferimento alla finalità generale di prevenzione, ricerca o accertamento delle attività criminali, la necessità della continua conservazione di un profilo del DNA sia valutata dalle autorità di polizia sulla base dei loro regolamenti interni, il che, in pratica, spesso equivale alla conservazione di dati personali sensibili per un periodo di tempo illimitato senza che sia previsto alcun limite temporale massimo per la conservazione di tali dati personali. Nel caso in cui ciò non sia conforme, in base a quali criteri debba essere valutata la proporzionalità in termini di durata della conservazione dei dati personali raccolti e conservati per questo scopo.
- 3) Nel caso di dati personali particolarmente sensibili di cui all'articolo 10 della direttiva 2016/680, quale sia la portata minima delle condizioni sostanziali o procedurali per l'acquisizione, la conservazione e la cancellazione di tali dati, portata che deve essere disciplinata da una «norma di portata generale» nel diritto degli Stati membri. Se anche la giurisprudenza dei giudici possieda la qualità di «diritto dello Stato membro» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 10 della direttiva 2016/680.

Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89) — articoli da 4 a 6, 8 e 10

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (Legge n. 273/8 sulla polizia della Repubblica ceca, in prosieguo: la «legge sulla polizia») - Articolo 65:

«(1) Nell'esercizio delle sue funzioni, la polizia può, ai fini di una futura identificazione,

a) nei confronti della persona imputata di aver commesso un reato doloso o della persona che è stata informata del sospetto di commissione di un tale reato,

[...]

rilevare le impronte dattiloscopiche, individuare le caratteristiche fisiche, prendere le misure del corpo, effettuare registrazioni visive, audio e simili e prelevare campioni biologici per ottenere informazioni sulla costituzione genetica.

[...]

(5) La polizia cancella i dati personali ottenuti in applicazione del paragrafo 1 non appena il loro trattamento non è più necessario ai fini della prevenzione, della ricerca o dell'accertamento delle attività criminali o del perseguimento di reati [...].».

L'attuazione dell'articolo 65 della legge sulla polizia è realizzata mediante atti interni di procedura della Policie ČR (Polizia della Repubblica ceca) sotto forma di *istruzioni del capo della polizia*. Il contenuto di tali istruzioni non è pubblico e l'accesso ad esse è consentito ai singoli richiedenti. Il giudice del rinvio non ha avuto conoscenza del loro contenuto.

È altresì pertinente la giurisprudenza del giudice del rinvio, secondo cui la legittimità dell'acquisizione o della conservazione dei dati personali è subordinata non solo al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 65 della legge sulla polizia, ma anche all'esecuzione del test di proporzionalità in ogni specifico caso.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 L'11 dicembre 2015, la Policie České republiky, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality skupiny kriminální policie a vyšetřování v Expozituře Plzeň (Polizia della Repubblica Ceca, Unità di individuazione della corruzione e della criminalità finanziaria del gruppo della polizia criminale e indagini penali del dipartimento di Plzeň, in prosieguo: la «convenuta») ha avviato un procedimento penale nei confronti del ricorrente per il reato di violazione dei doveri nell'amministrazione del patrimonio di terzi. Il fatto consisterebbe nell'aver concesso una sovvenzione sebbene il ricorrente fosse a conoscenza che la domanda in esame non avrebbe soddisfatto i requisiti per la concessione della stessa.
- 2 Il 13 gennaio 2016, la convenuta, nell'ambito del procedimento penale, ha interrogato il ricorrente e ha disposto il compimento delle operazioni di identificazione. La convenuta, nonostante l'espresso dissenso del ricorrente, ha rilevato le impronte dattiloscopiche, ha effettuato un tampone buccale da cui ha creato un profilo DNA, ha scattato fotografie e ha effettuato una descrizione del ricorrente, che ha poi inserito nelle pertinenti banche dati della polizia della Repubblica Ceca (in prosieguo: l'«ingerenza controversa»).
- 3 Con la sentenza del Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga, Repubblica ceca) del 15 marzo 2017, il ricorrente è stato condannato definitivamente, sia per il crimine di violazione dei doveri nell'amministrazione

del patrimonio dei terzi, sia per il delitto di abuso d'ufficio. Il ricorrente ha commesso i suddetti reati in qualità di viceministro, utilizzando la sua notevole influenza nella decisione di approvazione della sovvenzione e favorendo intenzionalmente l'approvazione della domanda di sovvenzione all'associazione civica e il suo pagamento, pur essendo consapevole che la richiedente non aveva soddisfatto le condizioni per la sua concessione. Con tale comportamento, il ricorrente ha provocato alla Repubblica Ceca un danno per un importo totale di 4.500.000 CZK.

- 4 Con ricorso depositato l'8 marzo 2016, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità dell'ingerenza controversa.
- 5 Con sentenza del 23 giugno 2022, il Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga) ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità dell'ingerenza controversa. Ha inoltre accertato che siffatta conservazione dei dati personali del ricorrente così ottenuti nelle banche dati della polizia della Repubblica Ceca, costituissero anch'essa un'ingerenza illecita. Il Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga) ha quindi ordinato alla convenuta di cancellare dalle banche dati della Polizia della Repubblica Ceca tutti i dati personali del ricorrente.
- 6 La convenuta ha impugnato la sentenza del Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga) con un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 La *convenuta* sostiene che l'ingerenza controversa non è stata compiuta in modo illegittimo. Essa indica che, in questi casi, l'unico criterio per il prelievo del materiale genetico è previsto dall'articolo 65 della legge sulla polizia, cioè che si tratti di una persona imputata di aver commesso un reato doloso o di una persona a cui è stato comunicato il sospetto di aver commesso un reato doloso. Nel caso in esame, detto criterio è stato soddisfatto. Secondo la convenuta non le spettava valutare nient'altro.
- 8 La convenuta sottolinea inoltre di aver valutato la proporzionalità della raccolta e della conservazione dei dati personali del ricorrente. Nell'effettuarlo, ha preso in considerazione il fattore della recidiva, la possibile escalation della condotta e il fatto che il ricorrente in passato ha commesso, in vari casi, contravvenzioni, quindi continua a commettere ripetutamente dei comportamenti illeciti. Per quanto riguarda la durata della conservazione dei dati personali del ricorrente, la convenuta ha sottolineato che la Policie ČR (Polizia della Repubblica ceca) dispone di un meccanismo di riesame periodico (interno) della necessità della conservazione dei dati personali. Inoltre, sostiene che il procedimento penale nei confronti del ricorrente si è concluso nel 2017 con la concessione della sospensione condizionale della pena per 4 anni, quindi in tempi relativamente recenti. Infine, per quanto riguarda l'asserita mancanza di pubblicità dei regolamenti interni della polizia, la convenuta ha sottolineato che tali regolamenti interni sono stati messi a disposizione del pubblico nell'ambito del diritto

all'informazione e che una disposizione di legge è sempre necessariamente integrata dalla giurisprudenza, come è avvenuto nel caso della norma di cui all'articolo 65 della legge sulla polizia.

- 9 Nelle sue osservazioni, il *ricorrente* ha anzitutto sottolineato che, al momento del compimento dell'operazione da parte delle autorità della Policie ČR (Polizia della Repubblica ceca), non è stata effettuata nessuna verifica della proporzionalità dell'ingerenza. L'operazione è stata compiuta dall'autorità di polizia in modo del tutto automatico richiamandosi al testo dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), della legge sulla polizia e al fatto che il ricorrente era stato imputato di un reato doloso. Le considerazioni aggiunte dalla convenuta, *a posteriori*, sulla commissione di ulteriori infrazioni da parte dell'autore del reato e sul fatto che per questo i suoi dati personali continueranno ad essere conservati nelle banche dati della polizia, non risultano valide, così come i riferimenti astratti e del tutto privi di riscontri della possibilità di recidiva. Il ricorrente trova sorprendente che, secondo la convenuta, un termine di 5 anni dalla condanna penale sia un periodo troppo breve per la cancellazione di tali dati, quando in alcuni casi entro lo stesso termine può avvenire la riabilitazione penale. Il ricorrente critica anche la mancanza di pubblicità delle istruzioni di polizia relative al compimento delle operazioni di identificazione, in una situazione in cui la pubblicità di una normativa costituisce un fondamento essenziale dello Stato di diritto. In un contesto di uno Stato di diritto, tutte le misure idonee a interferire con i diritti fondamentali devono essere previste direttamente dalla legge. Le norme interne di organizzazione della polizia, che non costituiscono una disposizione normativa, non possono sostituirsi a tale regime di disposizioni di legge.

Breve illustrazione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

Considerazioni generali

- 10 Il giudice del rinvio dubita della compatibilità con il diritto dell'Unione nonché con la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) di alcuni aspetti della normativa nazionale relativa all'acquisizione e alla conservazione dei dati personali ai fini di una futura identificazione, in particolare dei dati personali sensibili sotto forma di profilo del DNA. A tal riguardo, secondo il giudice del rinvio, per dirimere la presente causa è determinante l'interpretazione della direttiva 2016/680. Prima di illustrare il contesto di ciascuna delle questioni preliminari, il giudice del rinvio ritiene opportuno fare un riferimento ai due elementi comuni a tutte le tre questioni sollevate.
- 11 In primo luogo, la direttiva 2016/680 è uno strumento giuridico dell'Unione relativamente nuovo sul quale, al momento, non esiste una giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia. La giurisprudenza già esistente sul regolamento 2016/679 (in prosieguo: il «RGPD») o sul suo predecessore, nella forma della

direttiva 95/46, fornisce certamente utili elementi di interpretazione per una serie di questioni sollevate in questa sede. Tuttavia, non è chiaro in che misura la normativa risultante dal RGPD sia effettivamente senz'altro trasponibile per analogia allo specifico ambito di applicazione della direttiva 2016/680. Del resto, se i due regimi dovessero essere senz'altro identici, non è in tal caso evidente il motivo per cui il legislatore dell'Unione abbia ritenuto necessario adottare una complessa normativa specifica sotto forma della direttiva 2016/680 in quanto *lex specialis* rispetto al RGPD. Si può quindi ritenere che la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'indagine o del perseguimento dei reati, debba essere, in qualche modo, distinta rispetto al regime generale di protezione dei dati. Il fattore comune di tutte le tre questioni sollevate è il tentativo di individuare in che cosa esattamente debba consistere tale differenza.

- 12 In secondo luogo, la presente causa si colloca nel contesto di una raccolta piuttosto ampia di un tipo particolarmente sensibile di dati personali: materiale genetico e profilo DNA delle persone da esso ottenuto. Questo tipo di informazioni personali è espressamente previsto dall'articolo 10 della direttiva 2016/680, che assoggetta i dati genetici al regime di «trattamento di categorie particolari di dati personali», per il quale esso prevede un regime di assoluta «necessità» del trattamento connesso all'esistenza di «garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato». Tuttavia, non risulta chiaro da tale quadro normativo, nonché dalla giurisprudenza esistente della Corte, compresa quella relativa ad un regime analogo contenuto nel RGPD, in che modo, in termini pratici, questo quadro «speciale-speciale» si distingua dal quadro già speciale della direttiva 2016/680 e dall'elevato livello di tutela dei dati personali ivi previsto.
- 13 È caratteristico dell'intera situazione che i criteri, in base ai quali viene deciso di non compiere le operazioni di identificazione o di ordinare la cancellazione di dati personali già acquisiti, esistono sotto forma di elenco indicativo solamente nella giurisprudenza. Tuttavia, essi non hanno alcun modello legale. Inoltre, in pratica relativamente al carattere (s)proporzionato dell'ingerenza in questione, sulla base di una serie di criteri, verrà deciso con notevole ritardo, solo dai tribunali amministrativi. Non è comune che l'autorità di polizia che compie un'operazione di identificazione, tipicamente nelle prime fasi delle indagini, sia in grado di procedere alla valutazione avente tipo e portata richiesti, poiché potrebbe non avere nemmeno a disposizione le informazioni in questione.

Sulla prima questione

- 14 Per quanto riguarda la tutela del diritto alla vita privata, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la giurisprudenza della Corte EDU ha ripetutamente sancito il requisito secondo cui la normativa nazionale di una parte contraente della CEDU deve operare una distinzione fra i reati per i quali vengono raccolti i campioni DNA, alla luce della loro gravità sociale. Secondo la Corte EDU, gli autori di reati gravi, in particolare di quelli

violenti, per i quali è legittimo il prelievo e la conservazione di campioni di DNA, non possono essere trattati allo stesso modo degli autori di reati meno gravi (v. in particolare sentenza del 13 febbraio 2020 Trajkovski e Chipovski c. Macedonia del Nord, ricorsi n. 5320513 e 63320/13; del 13 febbraio 2020, Gaughran c. Regno Unito, ricorso n. 45245/15; del 22 giugno 2017, Aycaguer c. Francia, ricorso n. 8806/12; o, già del 4 dicembre 2008, S e Marper c. Regno Unito, ricorsi n. 30562/04 e 30566/04).

- 15 La giurisprudenza della Corte di giustizia parimenti insiste, in termini generali, sebbene nel contesto dell'interpretazione di atti normativi diversi dalla direttiva 2016/680, sul requisito di proporzionalità tra la gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali (sotto forma di raccolta di dati personali) e la gravità dei reati, v., ad esempio sentenze del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 140; del 21 dicembre 2016, Tele2, C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970, punto 102; del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal, C-207/16, EU:C:2018:788, punti 56 e 57, o parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 149).
- 16 Resta però poco chiaro quale tipo di proporzionalità sia effettivamente inteso e in che misura la logica sottesa alla costruzione delle banche dati (proporzionalità sistemica, legislativa) possa essere automaticamente senz'altro sostituita dalla valutazione della proporzionalità individuale rispetto a un concreto autore di reato in ogni singolo caso (proporzionalità specifica, casistica). In altre parole, ove il legislatore abbia sufficientemente differenziato a livello legislativo (per quanto riguarda il tipo di reato in relazione alla sua gravità, stabilendo altri generali criteri proporzionati), se sia sempre necessario valutare ulteriormente la proporzionalità di ogni singola raccolta in ogni singolo caso.
- 17 Il legislatore nazionale sembra ritenere di aver già effettuato la riflessione sulla proporzionalità dell'acquisizione dei dati identificativi direttamente nell'articolo 65, paragrafo 1 della legge sulla polizia, limitandone gli effetti ai soli reati dolosi e differenziando così sufficientemente tra i singoli interessati. Altre considerazioni sul tema della proporzionalità individuale in casi concreti non sono, conformemente a tale logica, più necessarie. Tuttavia, tale ragionamento è considerato insufficiente.
- 18 Si pone dunque la questione di stabilire quale sia la misura della differenziazione legislativa o giudiziaria al riguardo, in realtà, richiesta agli Stati membri dalla direttiva 2016/680. L'articolo 6 della direttiva 2016/680 sembra richiedere solo una distinzione tra i dati personali di persone sospettate e condannate, da un lato, e di vittime e di terzi, dall'altro. Tuttavia, detto elenco è puramente indicativo (introdotto con l'espressione «quali»). Il requisito della proporzionalità dei dati trattati si evince chiaramente dai principi dell'articolo 4 della direttiva nonché dalla giurisprudenza, ma non è chiara la portata specifica di tale disposizione per quanto riguarda la questione sollevata.

Sulla seconda questione

- 19 La seconda questione solleva il problema della durata ragionevole della conservazione dei dati di identificazione da parte delle autorità di polizia. Né la direttiva 2016/680, né la normativa nazionale applicabile, prevedono alcun limite temporale.
- 20 Dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/680, nonché dai principi generali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, risulta unicamente che i dati personali devono essere conservati solo per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità del trattamento. Tuttavia, non è chiaro come tale logica debba essere applicata a una situazione in cui lo scopo dichiarato sono la prevenzione, la ricerca o l'accertamento delle attività criminali, che per loro natura sono prospettiche e di durata illimitata.
- 21 Nell'eventuale analisi della proporzionalità della durata della conservazione dei dati personali, si contrappongono, in pratica, due tipi di proporzionalità alla luce dei diversi obiettivi: *strutturale* da un lato e *individuale* dall'altro. Se, in generale, la *prevenzione, la ricerca o l'accertamento delle attività criminali* sono accettate come finalità legittima, allora il mezzo logico e appropriato per conseguirla è la conservazione delle informazioni sul numero massimo di interessati per un periodo quanto più lungo possibile. Una banca dati della polizia, dalla quale dopo un certo lasso di tempo il richiedente dovrebbe essere rimosso su richiesta, cessa presto di svolgere un ruolo significativo in materia di accertamento delle attività criminali.
- 22 Al contrario, nel contesto dell'esame della proporzionalità nel caso di richieste di cancellazione dalle banche dati della polizia in relazione a *singole* persone o *singoli* autori di reati, la registrazione in una banca dati della polizia che si protrae è vista come un tipo di punizione perdurante, che prima o poi si concentrerà sulla questione del tempo trascorso tra la comunicazione di sospetto o la condanna dell'autore del reato e la sua successiva condotta regolare comprese le speculazioni sul rischio di recidiva.
- 23 È comprensibile che un'eventuale valutazione periodica interna della continua fondatezza della conservazione, da parte della Policie ČR (Polizia della Repubblica ceca), dei dati di identificazione ottenuti tenderà a perseguire l'obiettivo strutturale di ricerca e di individuazione efficaci delle attività criminali. Si pone quindi la questione se sia compatibile con il diritto dell'UE il fatto che la normativa nazionale non fissi alcun limite massimo alla potenziale durata di conservazione, cosicché, sulla base di una valutazione interna periodica da parte delle autorità di polizia, in pratica, si tenderà a conservare senza limiti temporali i profili DNA ottenuti.
- 24 In tale contesto, il giudice del rinvio osserva di essere a conoscenza dell'istituto del «diritto all'oblio» sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e successivamente codificato nell'articolo 17 del GDPR. Si pone tuttavia la

questione di quale sia la misura in cui tale approccio e tale giurisprudenza siano trasponibili al contesto delle banche dati di polizia e della direttiva 2016/680, di cui possono essere garantiti funzionamento e utilità significativi solo se, detto metaforicamente, queste banche dati «non dimenticheranno».

Sulla terza questione

- 25 Il giudice del rinvio non ha dubbi sul fatto che i regolamenti interni di polizia, sotto forma di istruzioni del capo della Polizia, non soddisfano le condizioni relative alla qualità o pubblicità delle norme di legge. Tali regolamenti non costituiscono disposizioni normative e concettualmente non possono avere la qualità di «diritto» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/680.
- 26 La disposizione di cui all'articolo 65 della legge sulla polizia, possiede innegabilmente la qualità di «diritto dello Stato membro». Tuttavia, tale disposizione, di per sé, non è sufficientemente chiara e dettagliata per soddisfare i requisiti dell'articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 10 della direttiva 2016/680. La disposizione di cui all'articolo 65 della legge sulla polizia non contiene, tra l'altro, alcuna disciplina delle condizioni specifiche di conservazione, dei tipi di informazioni che possono essere ottenute dal campione prelevato e, per quanto riguarda la conservazione continua dei profili del DNA, delle condizioni in base alle quali si deve procedere alla loro cancellazione. Né tanto meno contiene alcuna garanzia richiesta dall'articolo 10 della direttiva 2016/680.
- 27 Tuttavia, questa disposizione di legge è completata da un'interpretazione conforme alla Costituzione e dalla giurisprudenza. Il considerando 33 della direttiva 2016/680 prevede a questo proposito che «[q]ualora la presente direttiva faccia riferimento al diritto dello Stato membro, a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento [...]. Tuttavia, tale diritto dello Stato membro, base giuridica o misura legislativa dovrebbero essere chiari e precisi, e la loro applicazione prevedibile, per coloro che vi sono sottoposti [...]».
- 28 Dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU si evince, inoltre, che il «diritto», nel contesto del test di legittimità delle limitazioni ai diritti fondamentali, comprende non solo la legge ma anche la giurisprudenza (sentenze del 26 aprile 1979, *Sunday Times c. Regno Unito* (n. 1), ricorso n. 6538/74, § 47; del 24 aprile 1990, *Aycaguer c. Francia*, ricorso n. 11801/85, § 29, del 10 novembre 2005, *Leyla Şahin c. Turchia*, ricorso n. 44774/98, § da 84 a 98).
- 29 Nondimeno, la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia è stata caratterizzata, a tal riguardo, da requisiti più rigorosi riguardo alla qualità e alla pubblicità del «diritto» con cui vengono limitati i diritti fondamentali. Ad esempio, la Corte di giustizia ha ritenuto che, in considerazione dell'elevato livello di tutela nel caso di limitazioni particolarmente gravi dei diritti fondamentali, «solo una norma di portata generale può soddisfare i requisiti di

chiarezza, di prevedibilità, di accessibilità e, in particolare, di protezione contro l'arbitrarietà» (v. ad esempio sentenza del 15 marzo 2017, Al Chodor, C-528/15, EU:C:2017:213, punto 43). La Corte di giustizia è giunta a una conclusione simile in una serie di casi riguardanti appunto la tutela dei dati personali, sottolineando il fatto che una normativa «deve altresì prevedere le condizioni sostanziali e procedurali» che disciplinano qualsiasi utilizzo e accesso ai dati relativi al traffico e a dati relativi all'ubicazione memorizzati (v. sentenze più recenti del 2 marzo 2021, Prokuratuur, C-746/18, EU:C:2021:152, punto 49, o del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C-140/20, EU:C:2022:258, punto 104).

- 30 La logica dei requisiti più restrittivi quanto alla qualità della normativa che definisce le soglie minime per l'acquisizione, la conservazione, la distruzione dei campioni del DNA e i profili del DNA da essi ottenuti, dovrebbe essere probabilmente applicata al caso di specie. Del resto, lo stesso articolo 10 della direttiva 2016/680, letto congiuntamente con il considerando 37 della direttiva, che colloca tali dati personali in una categoria specifica di dati con una protezione speciale, avvalorerebbe tale conclusione. In tal caso, il diritto dell'UE richiederebbe che la norma di portata generale preveda almeno il quadro generale della banca dati, le questioni inerenti all'accesso, una più precisa tipologia di utilizzo delle informazioni sul DNA, compresi i limiti del loro utilizzo, ma soprattutto, in conformità dell'articolo 10, garanzie adeguate per i diritti e le libertà, tra l'altro sotto forma di una chiara differenziazione dei tipi di reati per i quali è possibile effettuare il DNA profiling e le condizioni alle quali esso possa o debba essere successivamente distrutto.
- 31 Tuttavia, nulla di simile è attualmente previsto dalla normativa nazionale applicabile alla fattispecie in esame. Se però simili requisiti venissero applicati senz'altro anche nella presente causa e in altre cause pendenti davanti ai giudici amministrativi sulla base dell'attuale articolo 65 della legge sulla polizia, la conseguenza sarebbe necessariamente piuttosto radicale: il giudice sarebbe obbligato a valutare la normativa nazionale come incompatibile con l'articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 10 della direttiva 2016/680, e qualsiasi campione biologico di DNA e profilo di DNA ottenuti sulla base di tale articolo sarebbero automaticamente illeciti.